

# COMUNE DI RAMACCA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.8 Del 3/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

L'anno duemila ventuno giorno 3 del mese di Giugno alle ore 14,15 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è proceduto per quanto in oggetto.

Presiede l'adunanza il dott. Domenico Targia nella sua qualità di **Commissario Straordinario** giusto D.P. n. 618/GAB del 19/11/2020

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Massimo Gangemi

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con le funzioni del Consiglio Comunale)**

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 recepito in Sicilia con l'art.12 della legge regionale 23.12.2000 n.30;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000, poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012) e recepito in Sicilia con l'art.12 della legge regionale 23.12.2000 n.30 come da documentazione agli atti;

**Vista** la proposta del Responsabile della 2° Area avente per oggetto "**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**" che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che la suddetta proposta è meritevole di accoglimento;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le ragioni espresse in premessa:

1) Approvare, siccome con la presente approva, integralmente in tutti i suoi punti la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

## 2° AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con le funzioni del Consiglio Comunale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

**Premesso che:** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo **0,86** per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754



sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Vista** la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 n.178 la quale all'art.1 comma 599 dispone che:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli Stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art.1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743 della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate “.

**Visto** inoltre l'art.1 comma 48 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 n.178 il quale dispone che dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

**Preso atto che** l'aliquota base stabilita nella misura dello 0,86%, il Servizio Tributi dell'Ente ha così proposto l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,50 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 e/o che abbiano una categoria diversa ma con i requisiti di ruralità: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D (D/1- D/9): aliquota pari al 1,06 per cento;
- 5) una sola unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che il contratto venga registrato, che, in caso di morte del comodatario, viene esteso al coniuge superstite, in presenza di figli minori: aliquota pari 0,66 per cento;
- 6) unità immobiliari (limitatamente a n. 2 UU.II. non di lusso e con rendita inferiore a € 500,00) messe a disposizione dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 0,66 per cento;
- 7) le unità immobiliari di categoria A (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) e categoria C, non locate o date in comodato d'uso, di proprietà di soggetto passivo residente estero: aliquota pari allo 0,66 per cento;
- 8) le unità immobiliari di categoria A (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) non locate, di proprietà di soggetto passivo residente estero e che percepisce una pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia erogata dal Paese di residenza: aliquota pari allo 0,43 per cento;
- 9) terreni agricoli: esenti.

**PROPONE**



1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,50 per cento;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 e/o che abbiano una categoria diversa ma con i requisiti di ruralità: aliquota pari al 0,1 per cento;
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 per cento;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D (D/1- D/9): aliquota pari al 1,06 per cento;
  - una sola unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che il contratto venga registrato, che, in caso di morte del comodatario, viene esteso al coniuge superstite, in presenza di figli minori: aliquota pari 0,66 per cento;
  - unità immobiliari (limitatamente a n. 2 UU.II. non di lusso e con rendita inferiore a € 500,00) messe a disposizione dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 0,66 per cento;
  - le unità immobiliari di categoria A (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) e categoria C, non locate, di proprietà di soggetto passivo residente estero: aliquota pari allo 0,66 per cento;
  - le unità immobiliari di categoria A (escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) non locate, di proprietà di soggetto passivo residente estero e che percepisce una pensione erogata dal Paese di residenza: aliquota pari allo 0,43 per cento;
  - altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati: aliquota pari allo 0,86 per cento;
  - terreni agricoli: esenti.
  
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
  
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

# COMUNE DI RAMACCA

(Città Metropolitana di Catania)

## PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, così come recepiti dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

**Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.**

3/06/2021, Ramacca



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Dott. Giorgio Gaeta

**Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e congruità delle previsioni.**

3/06/2021, Ramacca



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Dott. Giorgio Gaeta

Firmato all'originale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.to Dott. Domenico Targia**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Dott. Massimo Gangemi**

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 04/06/2021



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme attestazione del Responsabile della Pubblicazione certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 04/06/2021  
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c.1 L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- **CHE** la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991,n.44,come modificata con L.R. 05.07.97, n.23:
- E' divenuta esecutiva il 03/06/2021
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art.12, comma 1 L.R. n.44/91)
- α Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2)

Li, 04/06/2021



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**( Dott. Massimo Gangemi )**